



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, CONTINI, ALICATA e D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2010

Disposizioni in materia di costituzione del Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», prevede sostanzialmente che gli enti locali svolgono l'attività di realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati secondo la normativa vigente.

Nella pratica, tuttavia, si riscontra spesso l'inattuazione di numerose opere, dovuta principalmente alla mancanza di fondi, di progetti, ed alla dilatazione dei tempi imposta dall'amministrazione.

Il presente disegno di legge nasce, quindi, dall'esigenza di permettere in tempi rapidi agli enti locali di dare realizzazione alle opere contenute nei rispettivi piani triennali, favorendo la realizzazione della necessaria progettazione.

Il tutto si traduce con l'istituzione, all'articolo 1 del presente provvedimento, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo di rotazione avente lo scopo di anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali locali. Il comma 2 del medesimo articolo precisa, poi, che è compito del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilire, con proprio decreto, i criteri di ripartizione

delle risorse del Fondo agli enti locali interessati, con privilegio per quelli che dimostrano di poter procedere alla realizzazione dell'opera con maggiore celerità.

L'articolo 2 disciplina, in modo dettagliato, la procedura da rispettare per poter accedere al finanziamento. È necessario, infatti, che l'ente locale presenti una richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando, alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere da realizzare. Il comma 2, quindi, prevede che, una volta pervenute tutte le domande, il Ministero destinatario delle stesse, formi una graduatoria dando la priorità, nella concessione delle risorse, alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme al tipo di lavoro cui si intende dare esecuzione.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'obbligo, in capo agli enti locali destinatari delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere, di restituire al Fondo le somme percepite per la progettazione delle opere stesse. Con questa disposizione, si evita, pertanto, qualsiasi forma di successivo onere o aggravio per il bilancio dello Stato, potendosi avviare un vero proprio fondo di rotazione che si attiva con la dotazione iniziale prevista in 50 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali)

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale annua di 50 milioni di euro, un Fondo di rotazione destinato esclusivamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali, come dagli enti stessi indicate nel relativo ordine di priorità, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo agli enti locali interessati, privilegiando, in ogni caso, quelli che presentano condizioni di maggiore celerità nella loro esecuzione.

Art. 2.

(Richiesta di accesso al Fondo e formazione della graduatoria)

1. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo devono presentare, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando, alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta pervenute le richieste di cui al comma 1, provvede a formare una graduatoria dando la priorità, nella destinazione delle risorse disponibili, alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato ed aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

Art. 3.

(Restituzione delle somme relative alle spese di progettazione)

1. Gli enti locali destinatari delle risorse del Fondo, una volta ottenuto il finanziamento per l'opera o per le opere che intendono realizzare, riversano nel Fondo medesimo le somme a tal titolo percepite, riguardanti le spese di progettazione. In caso di mancato versamento delle somme, gli enti locali non possono accedere al Fondo per successive iniziative.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.